



# COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: [www.comune.pignataroint.fr.it](http://www.comune.pignataroint.fr.it)

PEC: [comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it](mailto:comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it)

Nr. 237 del 03/06/2021 del Registro delle Pubblicazioni.

## COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

### Nr. 11 del 29 Maggio 2021

**OGGETTO: Applicazione Nuova IMU. Modifica al Regolamento Comunale. Approvazione.**

Il giorno Ventinove del mese di Maggio 2021, alle ore 15,00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione.

Risultano presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Daniele	AZZOLI	Consigliere	SI	
3	Mauro	DE SANTIS	Consigliere	SI	
4	Marcello Piero	CAVALIERE	Consigliere	SI	
5	Luigi	CARLOMUSTO	Consigliere	SI	
6	Angelo	MIELE	Consigliere		SI
7	Andrea	COSTANZO	Consigliere	SI	
8	Alessandro	D'AMENDOLA	Consigliere	SI	
9	Rita	DI GIORGIO	Consigliere		SI
10	Maria Giovanna	EVANGELISTA	Consigliere	SI	
11	Enrico	TISEO	Consigliere	SI	

Come da decreto del Sindaco n. 05/2020, prot. n. 6955 del 28/10/2020, sono presenti, in videoconferenza, i seguenti consiglieri comunali: CAVALIERE Marcello Piero.

*Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.*

*Verbalizza il ViceSegretario Comunale dell'Ente, dott. Francesco NERI, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.*

*Constatato il numero legale degli intervenuti per la validità della seduta (metà dei consiglieri assegnati al Comune), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale comparato con l'art. 38, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.*

## **OGGETTO: Applicazione Nuova IMU. Modifica al Regolamento Comunale. Approvazione.**

Il Sindaco illustra l'argomento posto all'ordine del giorno invitando il Consiglio Comunale a votare sulla proposta di deliberazione agli atti.

Nessuno chiede di intervenire ed Sindaco invita, quindi, il Consiglio Comunale a procedere alla votazione sulla proposta come sopra illustrata e la volontà consiliare si consolida come da dispositivo.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- **UDITO** quanto sopra;

- **PREMESSO** che con atto del Commissario Straordinario adottato con i poteri del C.C. nr. **02 del 08/03/2018**, esecutivo, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni;

- **CONSIDERATO** che:

- l'art. 251 del medesimo D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, per gli enti dissestati, espressamente prevede:  
**Articolo 251: Attivazione delle entrate proprie.**

1. *Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.*

2. *La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.*

3. *Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.*

4. *Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.*

5. *Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.*

6. *Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.*

- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli

*tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigente... ”;*

- il vigente “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000) conferma all’art. 149, che “... *La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*” *E precisa, all’art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l’adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, (lett. F)...*”;

- l’art. 106, comma 3-bis, ultimo periodo, della legge n. 77 del 17/07/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19/05/2020, ha differito al **31/01/2021** il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali **2021/2023**;

- l’art. 3, comma 2, del D.L. 30/04/2021, n. 56 ha ulteriormente differito al **31/05/2021** il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali **2021/2023**;

- **VISTA** la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno modificato la disciplina dell’ Imposta Municipale Propria (IMU), accorrandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;

- **VISTO** l’art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della TASI prevista dalla Legge 147/2013 e gran parte dell’ art. 13 del D.L. n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’ equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);

- **VISTA** la Legge n. 178/2020, art. 1, comma 48;

- **VISTO** l’art. 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il comune di disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari , quali a mero titolo esemplificativo e ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997:

- **VISTO** l’art. 13, comma 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6 del D. Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e anche per l’IMU;

- **VISTA** l’opportunità di apportare modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa recante la completa disciplina dell’ imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777, della Legge n. 160 del 27/12/2019;

- **RAVVISATA**, dunque, la necessità di procedere alla modifica del Regolamento per l’applicazione della Nuova IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del **30/09/2021** al fine di adeguare la normativa comunale ai dettami nazionali;

- **VISTO** l’art. 42 del D.L.gs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

- **VISTI**, pertanto:

- l’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 23/12/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che “*Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione*”;

- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007), il quale stabilisce che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data*

*fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

- **ACQUISITI** preventivamente:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e degli artt. 5 e 7 del Regolamento dei controlli interni;

- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziario reso con verbale n. **38 del 17/05/2021** (prot. **3253 del 18/05/2021**), redatto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, agli atti d'ufficio ed allegato in copia sotto la lettera A);

- **VISTO** il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

**VISTI** i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

**Presenti n. 9 – votanti n. 9**

**Con nr. 9 voti favorevoli (unanimità), resi per alzata di mano,**

## **DELIBERA**

1) Di approvare la modifica dell'Art. 4 (**Immobili non assimilati all'abitazione principale – AIRE**) del Regolamento comunale per l'applicazione della Nuova IMU che viene sostituito come segue:

### ***Art. 4 – Agevolazione per immobili posseduti da cittadini pensionati non residenti in Italia***

*A partire dall' Anno 2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai soggetti non residenti nel territorio dello stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta Municipale propria di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 160/2019, è applicata nella misura del 50%” (Legge 178/2020 art. 1 comma 48).*

*A differenza dell'art.9 bis del D.L. n. 47/2014 l'agevolazione non fa più riferimento ai cittadini pensionati non residenti nel territorio dello Stato “quindi anche ai NON AIRE”, ma a condizione che siano titolari di pensione maturata in regime di Convenzione Internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall' Italia.*

3) Di dare atto che la predetta modifica entra in vigore il **1° gennaio 2021**;

4) Di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

5) Di affiggere la presente all' Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione.

In prosieguo,

su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

**Presenti n. 9 – votanti n. 9**

**Con nr. 9 voti favorevoli (unanimità), resi per alzata di mano,**

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**OGGETTO: Applicazione Nuova IMU. Modifica al Regolamento Comunale. Approvazione.**

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,  
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 25/05/2021.

**Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria - Tributi)  
F.to: Rag. Maria Assunta Risi**

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 25/05/2021.

**Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria –Tributi)  
F.to: Rag. Maria Assunta Risi**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 25/05/2021.

**Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)  
F.to: Dott. Francesco Neri**

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**Il Vice Segretario Comunale  
F.to: Dott. Francesco Neri**

**Il Sindaco  
F.to: Dott. Benedetto Murro**

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **03/06/2021**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune ([www.comune.pignatarointeramna.fr.it](http://www.comune.pignatarointeramna.fr.it)), accessibile al pubblico.

**Pignataro Interamna, 03/06/2021**

**Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dott. Francesco Neri**

---

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

**Pignataro Interamna, 03/06/2021**

**Il Responsabile del Servizio  
Dott. Francesco Neri**

